

CONVENZIONE

**Per l'affidamento delle attività di gestione
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I.P.T.) - ANNI 2010 – 2014**

PARTE I – PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 – Oggetto	5
Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento	6
Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti.....	6
Articolo 4 – Verifiche e controlli.....	7
Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.....	7
Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T.	8
Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti.....	10
Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi	11
Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi.....	11
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali	12
Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.	12
PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO	12
Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.....	12
Articolo 13 – Procedure informatiche.....	15
Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell’archivio I.P.T.	15
PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI	16
Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi.....	16
PARTE IV – NORME D’ATTUAZIONE	16
Articolo 16 – Risoluzione del contratto	16
Articolo 17 – Rinvio	17
Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente	17
Articolo 19 – Durata della convenzione	17

TRA

La Provincia di

In seguito denominata “*Provincia*” (*codice fiscale*.....);

rappresentata dal..... dirigente/funzionario
....., in base alla delibera n. in
data....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, nato a il
..... e domiciliato ai fini del presente atto in - Via
.....

E

L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA

L’Automobile Club d’Italia con sede a Roma in via Marsala, 8 (C.F. 00493410583 e P.I. 00907501001), nella persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell’A.C.I., Dott..... nato a il (C.F.) delegato in forza di speciale procura da parte dell’Avv. nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell’Ente.

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata "I.P.T.";
- che con deliberazione consiliare n. del questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale;
- che con deliberazione consiliare n..... del questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il Tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione n..... del la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;
- che i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;
- che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso e in particolare:
 - la Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
 - le parti identificano i soggetti referenti del servizio.

RICHIAMATA

la convenzione stipulata in data tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per il periodo 1/1/2007 31/12/2009.

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell' I.P.T.
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell'I.P.T., da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia di I.P.T.

Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso onnicomprensivo, salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivi), per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari ad euro 4,40 euro.
- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente.
- 3) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
 - dello 0% per il primo e secondo anno (2010 e 2011) di vigenza della convenzione;
 - del 75% per il terzo anno (2012) di vigenza della convenzione;
 - del 50% per il quarto anno (2013) di vigenza della convenzione;
 - del 25% per il quinto anno (2014) di vigenza della convenzione.
- 4) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia con “valuta fissa beneficiario” riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.
- 5) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata

ad I.P.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 – Verifiche e controlli

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell’A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia che ne consegna copia all’Ufficio Provinciale A.C.I.

Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.

- 1) L’attività di recupero dell’imposta non versata (omesso o parziale versamento d’imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, accertati dopo la convalida della formalità, è svolta dall’A.C.I. sulla base dell’imposta vigente.
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all’articolo 1 comma 2, l’attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.
- 3) L’A.C.I. provvede al recupero tramite “invito al pagamento” che comprende l’imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l’effettuazione del pagamento.
- 4) Esperito infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l’A.C.I. provvede alla predisposizione dell’avviso d’accertamento per il recupero dell’imposta e degli interessi, e dell’atto di contestazione per il recupero della

sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'“invito al pagamento”, per il seguito di competenza.

- 5) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).

Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T.

- 1) L' A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) La Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle istanze e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal “Portale dei servizi I.P.T.” di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La domanda di rimborso deve contenere dei seguenti documenti:
 - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.

- la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi.
 - la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- 5) l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:
- pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile¹ decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
 - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
- 6) Nel caso in cui l'istanza sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
- 7) Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state riscosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.
- 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.

¹ La frase va modificata indicando l'importo percentuale nel caso la Provincia avesse previsto degli interessi diversi.

- 9) L'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:
- imposta lorda incassata;
 - compenso;
 - rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
 - recuperi effettuati (n. formalità e importo);
 - importo riversato;
 - data e valuta dell'importo riversato;
 - sanzioni irrogate;
 - interessi applicati;
 - numero di formalità soggette ad imposta.
- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi

1) I rimborsi effettuati direttamente dall' A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista);
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Ammontare dell'imposta versata;
- Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
 - Imposta
 - Interessi
 - Sanzioni
- Motivazione della richiesta di rimborso;
- Estremi dell'avvenuto rimborso;
- Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi

1) I recuperi effettuati direttamente dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Motivazione del recupero;
- Ammontare dell'imposta da recuperare;
- Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
 - imposta versata
 - interessi versati
 - sanzioni versate
 - interessi legali pretesi

- 2) Rendicontazione mensile degli “inviti al pagamento “ annullati in quanto non dovuti.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

- 1) Le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) cui si rinvia integralmente.

Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.

- 1) L’U.P.I., l’A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

- 1) L’A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall’articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 2) L’A.C.I. garantisce alla Provincia l’accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato - il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. – contenente, fra l’altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell’I.P.T.
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:

- ◆ Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
- ◆ Prospetti contabili entrate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
- ◆ LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
- ◆ Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
- ◆ Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.

4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste da A.C.I.

5) L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I.. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.

6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:

- Numero progressivo della formalità;
- Data dell'operazione;
- Veicolo: nuovo/usato;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Tipologia delle agevolazioni;
- Tipologia delle esenzioni;
- Tipologia del veicolo come individuato dall'articolo 54 del codice della strada;

- Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
- Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
- Generalità del richiedente la formalità;
- Generalità del venditore;
- Per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
- Tipo di formalità eseguita;
- Ammontare dell'imposta applicata;
- Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
- Ammontare del compenso spettante all'A.C.I..

7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.

8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l'A.C.I., **previa richiesta della Provincia da inviare all'A.C.I. – Direzione Servizi Delegati – entro il 30 novembre dell'anno precedente**², fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.

9) Il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

² Le Province che ritengono di chiedere l'archivio in automatico senza dover formulare la richiesta, possono omettere questa frase.

Articolo 13 – Procedure informatiche

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.
- 3) La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2010.

Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l’A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
- Contrasto all’elusione ed evasione fiscale.
 - Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto.
 - Attività di controllo sull’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

PARTE IV – NORME D’ATTUAZIONE

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.
- 2) In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l’A.C.I. si impegna nelle more dell’espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Articolo 17 – Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di.....³

Articolo 19 – Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2014.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

³ Indicare capoluogo della provincia firmataria